



COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Medaglia d'oro al valore Civile

(Provincia di Agrigento)

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Convenzione per il servizio di Educativa Domiciliare disposto dall'A.G. per n. 1 minore residente nel Comune di Lampedusa e Linosa ma domiciliata nel comune di Falconara Marittima – CIG: Z961F54FBF

L'anno duemiladiciasette addì sette del mese di novembre in Lampedusa sono comparsi:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Emanuela Sanna, Responsabile del Settore I del Comune di Lampedusa e Linosa, giusta D.S. n. 75/2017, la quale interviene in quest'atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Lampedusa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune" C.F. 8000428080840.

DALL'ALTRA PARTE

Il Sig. re Scorsone Giorgio nato a Caccamo il 24/08/1965, rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Iside" di Carini, il quale interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Cooperativa che rappresenta di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Ente" C.F/P. IVA 04416610824

SI PREMETTE CHE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Settore I n. 744 del 02/08/2017 è stata indetta gara con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Educativa Domiciliare;

Che l'Amministrazione Comunale di Lampedusa, in attuazione della L. 328/00 intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

Che il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha disposto il servizio di educativa domiciliare per 1 minore residente nel Comune di Lampedusa e Linosa ma attualmente domiciliato nel Comune di Falconara Marittima;

Che ragioni tecniche economiche e di opportunità politico-sociale inducono l'A. C. ad attuare il servizio di educativa domiciliare in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con Enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente, anche di natura sanitaria;

Che lo strumento di convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16,4 comma, lett. C) della L.R. 22/86, nella Legge n. 142/90 capo VIII e nella L.R. 48/91, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A. C. e l'Ente prescelto;

Che l'Ente Società Cooperativa Sociale "Iside" di Carini, si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico - amministrativa e di aspirazione locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali ,nonché personale.

Preso atto della dichiarazione resa dall'impresa e dei relativi documenti presentati, allegati alla presente scrittura;

Che a seguito di gara mediante procedura negoziata, giusto verbale di gara del 04/10/2017 - pubblicato all'Albo Pretorio dal 04/10/2017 al 19/10/2017 e con determina del Responsabile del Settore I n. 1054 del 24/10/2017 il servizio di educativa domiciliare è stato affidato alla Società Cooperativa Sociale "Iside" via Marchiano, 1 di Caccamo per un importo di € 9.161,46 comprensivo di Iva al 5%, che ha offerto la somma di € 698,02 al netto del ribasso del 100% sugli oneri di gestione;

Che sono stati acquisiti tutti i documenti richiesti dalla lettera di invito.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appreso con la superiore narrativa.

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE - PRESTAZIONI E MANSIONI

I compiti fondamentali dell'educatore professionale sono:

- Fornire uno sviluppo equilibrato del minore attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima;
- Individuare interventi concreti a domicilio del minore, atti a favorire il miglioramento della qualità di vita del minore e della sua famiglia nel suo complesso;
- Mantenere il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento e l'emarginazione del nucleo familiare;
- Promuovere azioni di prevenzione dell'aggravamento della situazione;
- Promuovere le risorse del minore in vista di una maggiore autonomia;
- Supporto al compito educativo della famiglia e spazio di sollievo nella gestione del minore.

ART.2

PERSONALE

L'Ente presta servizio attraverso i propri soci lavoratori e i dipendenti,garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio. L'Ente metterà a disposizione del servizio n.1 Educatore Professionale munito di regolare attestato professionale.

ART.3

PRESCRIZIONI

L' operatore svolgerà la propria attività lavorativa presso l'abitazione del nucleo familiare del minore per n. 8 ore settimanali così come disposto dal Tribunale per i Minorenni delle Marche.

Eventuali difficoltà incontrate dall'operatore nell'espletamento del servizio anche se non imputabili ad esso,dovranno essere comunicate all'Assistente Sociale del Comune.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune. L'operatore dovrà assolvere con impegno e diligenza la propria mansione,favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'Ente persegue.

L'Ente dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale dell'operatore in dipendenza del servizio prestato ,sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività,esonorando l'A.C. da ogni responsabilità.

L'Ente dovrà comunicare ogni sostituzione del personale,dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione.



Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l' A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al Responsabile dell'Ente.

Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'A.C. ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'Ente.

ART.4 OBBLIGHI

L'Ente si impegna a corrispondere agli operatori gli oneri retributivi, previdenziali ed assistenziali previsti dal C.C.N.L. vigenti.

Nel caso di inottemperanza l'A.C. oltre a farne segnalazioni all'ispettorato del lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento fino al 50% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione ,con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo avere accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative.

ART. 5 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'A.C. corrisponderà all'Ente per il servizio di che trattasi per il periodo dal 13/11/2017 al 30/11/2018 (e comunque per un periodo di n. 55 settimane) la somma complessiva di € 9.161,46 comprensiva di oneri per il personale, per spese generali, di organizzazione e di IVA.

Il pagamento di quanto sopra stabilito avverrà a mensilità posticipate a presentazione di regolare fattura, emessa a norma di legge, debitamente vistata dal presidente della cooperativa e corredata da relazione mensile del coordinatore del servizio, dai fogli di presenza degli operatori debitamente vistati dalle scuole e dalla cooperativa o associazione, dal DURC e da quanto eventualmente richiesto dall'Ufficio Servizi Sociali.

Con l'importo di cui sopra, l'Ente si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso e conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi essendo tutto soddisfatto dal Comune con il pagamento di quanto dovuto .

ART.6 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 136/2010, "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dal D.L. n. 187/2010 ed in particolare:

- Utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto;
- Effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si da atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii."

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del Comma 8 della Legge citata.

ART. 7 SPESE DI CONTRATTO

Le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione, sono per intero a carico della Cooperativa Sociale.



ART 8
VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà validità a far data dal 13/11/2017 fino al 30/11/2018.

ART.9
RECESSO DELLA CONVENZIONE.

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli artt. Precedenti.

Nel caso di accertare gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a rimuovere e sanare le inosservanze la parte lesa ha la facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

ART.10
CONTROLLO E VERIDICITA' DELLA CONVENZIONE

Sul servizio svolto dall'Ente sono riconosciute all'A.C. ampie facoltà di controllo in merito:

- All'adempimento puntuale e preciso del programma di lavoro previsto,
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti del personale utilizzato,
- Ad ogni ulteriore adempimento di cui agli artt. Precedenti.

A tal fine l'assistente sociale dell'Ente, con cadenza almeno bimestrale, relaziona sui risultati raggiunti e i piani di intervento utilizzati.

ART.11
VALIDITA' DELLA CONVEZIONE

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo, per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione:

Rimane obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione.

- copia dell'atto costitutivo,
- copia dello Statuto,
- copia Iscrizione Camera di Commercio;
- copia decreto iscrizione Albo Regionale;
- copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi approvati dagli organi statutari con i relativi verbali di approvazione,
- fotocopia della carta di identità del legale rappresentante ,
- i nominativi degli operatori da utilizzare.

ART. 12
CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni del presente contratto, la Società Cooperativa Sociale "Iside" ha costituito a favore di questo Comune cauzione definitiva dell'importo di € 459,00 mediante polizza fideiussoria/polizza assicurativa n.1136339 emessa il 26/10/2017 dalla Agenzia Elba Assicurazioni S.p.A. di Milano , validità dal 26/10/2017 al 26/10/2019.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a fronte di una puntuale e corretta esecuzione contrattuale.

Lo svincolo sarà automatico, previa consegna da parte della Ditta all'istituto garante di apposita documentazione rilasciata dal Comune attestante la regolare esecuzione del servizio. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune procederà alla sua escussione, anche parziale.



Qualora non vi provveda autonomamente la Ditta, il Comune potrà effettuare la reintegrazione a valere sulle somme da corrispondere allo stesso.

ART.13

RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile.

ART.14

FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale, il foro competente è quello di Agrigento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell'Ente



08/11/2017
Il Rappresentante dell' A.C.

12 GEN 2018

REGISTRATO A TERMINI INTERESSI IL
AL NUMERO 21 DELLA SERIE SEGRETA PRIVATI.
ESATTI EURO DUECENTOTRENTA/00



L'ADDETTO
Agostino Azzarello (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Laura Cingolani



Rapporto di verifica

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 GIORGIO SCORSONE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	2	
 Emanuela Sanna	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	

Nome file: **contratto lampedusa_07112017_163339.pdf-1.p7m**

Data di verifica: **09/11/2017 alle 12:31:03**

GIORGIO SCORSONE

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato CAdES-BES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) 910/2014

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data **09/11/2017 alle 12:00:39**

Sulla firma è presente una controfirma (pagina 3)

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **SCORSONE GIORGIO**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:SCRGRG65M24B315J**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **non presente**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **29d96f701cfec01020b3267e09158dc4**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **05/02/2015 alle 01:00:00** al **05/02/2018 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

Emanuela Sanna

✓ **La firma è integra**

La firma è in formato CAdES-BES

La firma risulta generata con algoritmo SHA256

✓ **La firma rispetta la Deliberazione CNIPA 45/2009**

✓ **Il certificato è attendibile**

✓ **Il certificato ha validità legale**

Il certificato è conforme al Regolamento (UE) 910/2014

Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) 910/2014

✓ **Verifica OCSP: Il certificato non risulta revocato**

Verifica online effettuata in data 09/11/2017 alle 12:00:39

Dettagli certificato

- Nome e Cognome del soggetto: **Sanna Emanuela**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **IT:SNNMNL76S51G178E**
- Titolo: **RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA**
- Organizzazione: **COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA/80004280840**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **0ab77100c0b5ddda443d6b08c9514801**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1**
- Validità: dal **12/03/2015 alle 01:00:00** al **12/03/2018 alle 00:59:59**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1**
- Validità: dal **22/10/2010 alle 02:00:00** al **23/10/2030 alle 01:59:59**